


N. [REDACTED]/2016 REG.PROV.COLL.

N. [REDACTED] 2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2016, proposto da:  
Costruzioni [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] con  
domicilio eletto presso [REDACTED], in Bari, Via [REDACTED];

*contro*

Comune di [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] con  
domicilio eletto presso [REDACTED] [REDACTED], in Bari, Corso [REDACTED] [REDACTED];

*nei confronti di*

Impresa Edile [REDACTED] quale capogruppo del R.T.I. con [REDACTED]  
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Michele Guerrieri, con  
domicilio presso la Segreteria T.A.R. Puglia - Bari, in Bari, Piazza Massari;  
[REDACTED];

*per l'annullamento*

della determinazione n. 63 dell'11/04/2016 dell'Ufficio Tecnico ed Urbanistico del  
Comune di [REDACTED], recante aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori

di adeguamento igienico e agibilità della scuola [REDACTED] in favore del R.T.I. tra l'Impresa Edile [REDACTED] (mandataria) e [REDACTED] (mandatante);

di tutti gli atti al primo connesso, sia presupposti che consequenziali, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di [REDACTED] e dell'Impresa Edile [REDACTED] quale capogruppo del R.T.I. con [REDACTED]

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d'udienza;

Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che, con il ricorso in epigrafe, la Ditta Costruzioni [REDACTED] impugnava la determinazione n. [REDACTED] dell'[REDACTED]/2016 dell'Ufficio Tecnico ed Urbanistico del Comune di [REDACTED], recante aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di adeguamento igienico e agibilità della scuola [REDACTED] in favore del R.T.I. tra l'Impresa Edile [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], unitamente agli atti presupposti e connessi;

Rilevato che tale aggiudicazione veniva impugnata, in quanto, in tesi, solo con essa la Ditta ricorrente aveva preso atto della sua definitiva esclusione dalla gara d'appalto in esame;

— OMISSIS —

Considerato che le spese di lite debbano seguire la soccombenza e possano liquidarsi come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la Ditta Costruzioni [REDACTED] al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di [REDACTED] e dell'Impresa Edile [REDACTED], quale capogruppo del R.T.I. con [REDACTED], liquidandole in € [REDACTED] per spese e compensi, oltre accessori come per legge, per ciascuna delle due parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Francesco Cocomile, Primo Referendario

Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)